



Tribunale di Treviso

Seconda sezione civile

DECRETO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore
dott.ssa Francesca Vortali	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 10/15 C.P. proposto dalla società

DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Oderzo (TV) in via Callalta n. 29, Codice Fiscale n.02486650266, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Baruffi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

con opposizione di

L'IMPIANTISTICA DI ZANON ALVARO & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

Premesso che:

- con ricorso iscritto al numero di ruolo 10/15, depositato in data 3 marzo 2015, la società Drusian Impianti di Drusian Ernesto s.r.l. in liquidazione ha proposto una domanda ex

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

- art. 161, VI comma, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;
- il Tribunale, con decreto in data 5 marzo 2015, ha concesso termine alla società fino al 26 giugno 2015 per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, termine successivamente prorogato fino al 20 settembre 2015;
 - in data 7 agosto 2015 la Società ha depositato proposta di concordato preventivo contenente la proposta, il piano e la documentazione ex art.161 LF,;
 - con decreto in data 11 settembre 2015 il Tribunale ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 25 novembre 2015;
 - con comunicazione, depositata il 21 dicembre 2015, il Commissario giudiziale ha attestato che la proposta di concordato, stante il silenzio assenso, è stata approvata avendo ottenuto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 177 L.F.;
 - con decreto del 23 dicembre 2015 il Tribunale ha fissato l'udienza del 12 febbraio 2016 per la comparizione del debitore e del Commissario giudiziale nel giudizio di omologazione del concordato, dando termine alla ricorrente di giorni venti dalla data fissata per l'omologa, per notificare al Commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti il decreto di fissazione della suddetta udienza;

- il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato ex art.180, II comma, L.F. e ha confermato la convenienza del concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare esprimendo parere favorevole all'omologazione della presente procedura di concordato preventivo;
- in vista dell'udienza si sono regolarmente costituiti in giudizio Drusian Impianti di Drusian Ernesto s.r.l. in liquidazione, concludendo per l'omologazione del concordato, nonché, per proporre opposizione all'omologazione, L'IMPIANTISTICA DI ZANON ALVARO & C. s.n.c.;
- l'udienza del 12 febbraio 2016, stante la mancata notifica a un creditore dissenziente, è stata rinviata e all'udienza del 18 marzo 2016 il Tribunale si è riservato di decidere;

ritenuto che:

- vada confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale è sita a Treviso, nel circondario del Tribunale adito;
- vada confermata anche la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. 1, II comma, L.F., superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti;
- vada altresì confermata la ricorrenza di uno stato di crisi della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e

delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti;

- la domanda di concordato rispettati le prescrizioni di cui agli artt.152 e 161, IV comma, L.F.;
- la documentazione prodotta ai sensi dell'atto 161, II comma, L.F., sia regolare e completa;
- le relazioni attestative ex artt. 161, III comma, e 160, II comma, L.F. risultino approfondite, logiche e congruamente motivate;

tutto ciò premesso e ritenuto il Tribunale

OSSERVA

La proposta presentata da Drusian Impianti di Drusian Ernesto s.r.l. in liquidazione, avente carattere esclusivamente liquidatorio, è sintetizzabile come segue:

- 1) la cessione integrale di tutti i beni, mobili e/o immobili, e realizzo di tutte le ulteriori attività patrimoniale, esistenti e sopravvenute;
- 2) il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- 3) il pagamento integrale, per capitale e interessi dei crediti muniti di prelazione;
- 4) il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari nella misura stimata del 17,30% senza previsione di classi.

Il Commissario, nel parere espresso ai sensi dell'art.180 L.F., ha riconosciuto che la prospettiva concordataria rappresenta un'alternativa per auspicare un soddisfacimento seppur parziale a favore di tutti i creditori, ridotto il soddisfacimento dei chirografari nella misura dell'8,10 %, e ha evidenziato che in caso di fallimento alcuni impegni presenti nel piano verrebbero meno con una evidente perdita di attivo.

Proponendo opposizione all'omologazione del concordato preventivo la società L'IMPIANTISTICA DI ZANON ALVARO & C. s.n.c. ha rilevato:

- 1) la lacunosità e incompletezza della Relazione ex art.172 L.F. del Commissario giudiziale che non avrebbe consentito ai creditori e al Tribunale di avere una "adeguata valutazione in ordine alla ammissibilità e/o accettabilità, e/o convenienza della proposta di concordato";
- 2) l'errata stima del patrimonio immobiliare;
- 3) la "rocambolesca" modalità di realizzo del credito vantato dalla Drusian nei confronti della società La Casa del Condizionatore.

L'opposizione non può essere accolta.

Lamenta l'opponente che il Commissario giudiziale non avrebbe esaminato la sussistenza di possibili azioni revocatorie e/o risarcitorie che, in caso di fallimento, potrebbero essere utili per la massa dei creditori.

L'opponente richiama la nuova formulazione dell'art.172 L.F., previsione, però, non applicabile alla fattispecie in esame in quanto la presente procedura di concordato è stata introdotta anteriormente al 21 agosto 2015.

In realtà il Commissario nella Relazione 172 L.F. ha dimostrato di avere verificato i crediti e la loro effettiva esigibilità, la composizione del passivo, in funzione del calcolo del fabbisogno concordatario, nonché la congruità delle spese di procedura quali determinate dalla ricorrente.

Sulla scorta di tali rilievi il Commissario ha formulato la propria prognosi in ordine alla idoneità del piano a consentire il

soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di quelli assistiti da privilegio, nonché alla percentuale riservata ai creditori chirografari, ridotta in considerazione delle valutazioni prudenziali effettuate.

Inoltre la Relazione contiene il raffronto con la situazione che si produrrebbe nell'ipotesi di fallimento, fornendo ai creditori una informazione completa al fine di esprimere un voto informato.

Condivisibili sono le motivazioni del Commissario, in ordine alla mancata analisi di eventuali azioni revocatorie esperibili in caso di fallimento atteso che sul piano concreto la profondità di indagine della relazione del commissario è limitata dalle esigenze di celerità proprie del concordato, le quali impongono una stesura effettuata in un tempo particolarmente limitato e tenuto conto che nella fattispecie si sarebbe trattato di esaminare ben 14 conti correnti intestati alla DRUSIAN.

Peraltro non può sfuggire al ceto creditorio la difficoltà, la complessità, l'onerosità e la durata di un contenzioso diretto a revocare pagamenti e per il recupero di quanto già corrisposto; l'esperienza permette di affermare che sovente tali azioni si concludono con transazioni, all'esito di un defatigante percorso, oltretutto con ricadute rilevanti sulla durata e costo della liquidazione fallimentare.

In relazione a eventuali azioni di responsabilità verso gli organi di amministrazione o di controllo si tratta di azioni non precluse dall'omologa del concordato.

Sull'errata stima del compendio immobiliare, affermata dall'opponente, si osserva che a fronte della perizia depositata dalla DRUSIAN il Commissario ha provveduto a fare redigere

apposita valutazione degli immobili da parte della dott.ssa Rusalen che ha ridotto il valore originariamente stimato.

La perizia prodotta dall'opponente non è attendibile atteso che gli immobili presi a riferimento dal dott. Berti, ai fini della comparazione, come rilevato dal Commissario, non sono paragonabili con quelli messi a disposizione dalla DRUSIAN per il soddisfacimento dei creditori in quanto l'ubicazione degli immobili comparabili non risulta paragonabile a quella degli immobili DRUSIAN, che invece sono posti lungo un'importante strada provinciale con ottima visibilità, le altezze dei capannoni comparabili risultano inferiori a quelle degli immobili DRUSIAN, l'incidenza percentuale della superficie a uso ufficio degli immobili comparabili è nettamente inferiore, la classe energetica indicata per gli immobili comparabili è inferiore, per gli immobili comparabili non è data alcuna informazione relativa alla qualità dei materiali costruttivi e delle finiture interne, che invece per gli immobili DRUSIAN sono di ottimo livello, le superfici commerciali degli immobili comparabili sono nettamente inferiori, nessuna notizia emerge con riferimento all'area scoperta degli immobili comparabili, elemento che accresce invece il valore degli immobili DRUSIAN.

Con riferimento all'immobile di proprietà della Casa del Condizionatore s.r.l. si osserva, infine, che il confronto con l'immobile comparabile indicato dal dott. Berti evidenzia, oltre quanto già esposto sopra per gli immobili DRUSIAN, una forte discrepanza relativamente all'epoca di costruzione dei fabbricati. Il dott. Berti inoltre apporta un'ulteriore immotivata svalutazione stante la mancanza di superficie a uso uffici.

L'opponente, inoltre, contesta le modalità di realizzo del credito vantato dalla DRUSIAN nei confronti della predetta società La Casa del Condizionatore s.r.l.

Rileva il Tribunale che il Commissario, nella Relazione ex art.172 L.F., ha fornito ai creditori puntuale analisi di tale operazione al fine di permettere agli stessi una adeguata valutazione di convenienza economica dell'operazione, evidenziando che il credito vantato dalla DRUSIAN, senza tale operazione, risulterebbe inesigibile.

In realtà l'opponente, contestando le modalità di realizzo di tale credito, contesta la convenienza dell'operazione, convenienza, però, valutata e votata favorevolmente dalla maggioranza dei creditori.

Si osserva, in merito, che l'opponente è creditore dissenziente di un concordato senza classi che non rappresenta il 20% dei voti dissenzienti, e ciò rileva in funzione del potere del Tribunale di effettuare o meno una valutazione sulla convenienza della proposta.

Infatti l'art.180, quarto comma, L.F. eccezionalmente consente un controllo di merito da parte del Tribunale sulla proposta concordataria solo se l'opposizione proviene da creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, in mancanza della suddivisione in classi come nel caso di specie, da creditori dissenzienti che rappresentino il 20% dei crediti ammessi al voto. Solo in tali casi il Tribunale ha il potere di superare la volontà dei creditori e può, comunque, omologare il concordato laddove il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto ad alternative concretamente praticabili.

8



Nella fattispecie, pertanto, L'Impiantistica, creditore dissenziente che non rappresenta il 20 % dei crediti ammessi al voto, non è di per sé titolare del diritto di sollevare contestazioni sulla convenienza del concordato, già valutata dalla maggioranza dei creditori, (peraltro l'opponente non lamenta nemmeno di vedersi soddisfatta in misura percentuale inferiore rispetto al fallimento) con preclusione di ogni relativa valutazione da parte del Tribunale.

Nulla sulle spese non avendo la DRUSIAN svolto attività difensiva.

Quanto alla fase successiva all'omologazione del concordato a norma dell'art. 182 L.F. spetta al Tribunale la nomina del Liquidatore giudiziale e la determinazione delle modalità della liquidazione.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo proposto dalla società DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Oderzo (TV) in via Callalta n. 29, Codice Fiscale n.02486650266;

CONFERMA

il Giudice delegato nominato, dott.ssa Elena Rossi, e il Commissario giudiziale nominato, dott. Omar Vidotto;

NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. Umberto Romano, commercialista a Treviso, il quale si atterrà nella liquidazione alle previsioni del piano e alle disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108 ter L.F., in quanto compatibili, nonché al rispetto dell'ordine di soddisfacimento dei creditori secondo le legittime cause di

prelazione, e provvederà a comunicare al Giudice delegato l'avvenuta esecuzione del piano;

RIMETTE

al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori che sarà composto da tre membri;

DISPONE

che il Liquidatore in particolare provveda:

- 1) entro 50 giorni dalla pubblicazione del decreto, a trasmettere al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- 2) a individuare le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice delegato;
- 3) per le transazioni e ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice delegato;
- 4) a richiedere il parere del Commissario e l'autorizzazione del Comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi di urgenza, e per la nomina di tecnici o coadiutori, indicando specificatamente il nominativo



dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi e il compenso per essi previsto;

5) entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

6) a informare il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, che saranno depositate entro il mese successivo alla scadenza, (tali relazione pubblicate nell'area riservata ai creditori nel sito fallco del Tribunale di Treviso) e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori o dal Giudice delegato;

7) al deposito nel conto corrente già intestato alla Procedura delle somme ricavate dalla liquidazione, con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario;

9) a ripartire tra i creditori le somme realizzate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Giudice delegato, previo parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale;

10) al deposito del rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.

Il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; in caso di rilevanti inadempimenti,

informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.

Il Giudice delegato adotterà ogni ulteriore provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto e per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.F.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2016

Il Presidente

Caterina Passarelli



Il Giudice del. estensore

Elena Rossi



TRIBUNALE DI TREVISO

19 APR. 2016

Depositato in cancelleria

